

Tra le attività propedeutiche all'approvazione dei bilanci, ecco gli step per ratei o risconti

# Le istruzioni per le operazioni di chiusura di esercizio

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENGHI  
E RAFFAELE PELLINO

**L**a chiusura dell'esercizio fa scattare l'avvio delle attività propedeutiche alla chiusura del bilancio, compresa la fase di corretta rilevazione dei costi e ricavi con competenza disallineata rispetto alla manifestazione finanziaria. Il comma 6 dell'articolo 2424-bis definisce in modo puntuale i requisiti per l'iscrizione in bilancio di un rateo o un risconto. In particolare, nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi nonché i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di uno o più esercizi successivi. Diversamente, nella voce ratei e i risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi nonché i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Così, si ottempera al postulato di competenza e di correlazione dei costi ai ricavi.

Per lo standard Oic 18 la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: a) il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; b) il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi; c) l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. Restano

esclusi, dunque, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi (fatture ancora da emettere e ricevere, interessi attivi maturati ma non ancora accreditati su conti correnti, gli anticipi ricevuti o pagati nel corso dell'anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell'esercizio successivo). I ratei e i risconti vanno rilevati in una specifica voce di stato patrimoniale: i ratei/risconti attivi vanno rilevati nell'attivo alla voce D "Ratei e risconti", mentre i ratei/risconti passivi vanno rilevati nel passivo alla voce E "Ratei e risconti". La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico. Diversamente, la contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a "rettifica" dei correlati proventi e costi già contabilizzati. Così, per esempio, per l'iscrizione di un rateo passivo riguardante l'imputazione di interessi passivi su mutui la scrittura contabile sarà "Interessi passivi su mutui" a "Rateo passivo"; in caso di interessi attivi su obbligazioni, invece, si rileverà un rateo attivo e la scrittura contabile sarà "Rateo attivo" a "Interessi attivi su obbligazioni". Per un risconto passivo su affitto attivo la scrittura sarà "Affitto attivo" a "Risconto passivo", mentre quella relativa a un risconto attivo, per esempio, in presenza di un premio assicurativo è "Risconto attivo" a "Premi di assicurazione". Alla chiusura dell'esercizio, inol-

tre, l'amministratore deve verificare se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate ed eventualmente valutare le necessarie rettifiche di valore. L'aggiornamento sarà effettuato considerando, oltre al trascorrere del tempo, anche l'eventuale recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio. Nel caso dei ratei attivi aventi natura di crediti la parte maturata è esposta al valore presumibile di realizzazione. Se quest'ultimo è inferiore al valore contabile del rateo attivo, la società rileva una "svalutazione" nel conto economico nella voce B.10.d) riguardante le svalutazioni dei ratei e risconti attivi aventi di natura non finanziaria (per esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi di natura finanziaria sono incluse nelle voci delle classi C - "Proventi e oneri finanziari" o D - "Rettifiche di valore di attività finanziarie".

Per quanto riguarda i ratei passivi, invece, trattandosi di valori assimilabili ai debiti, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale. Se i risconti passivi non pongono rilevanti problemi di tenuta del valore, per quelli attivi, invece, appare necessaria una valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. Se tale beneficio è inferiore alla quota riscontata, occorre procedere a opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B.10.d) del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.

© Riproduzione riservata



## I passaggi per la rilevazione contabile

06901

06901

<b>Condizioni Olc</b>	La rilevazione di un rateo o un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo</li><li>• il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi</li><li>• l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo</li></ul>
<b>Recuperabilità del valore</b>	Alla chiusura dell'esercizio, l'amministratore della società deve verificare se "le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate" ed eventualmente valutare "le necessarie rettifiche di valore"
<b>Casistiche fuori da ratei e risconti</b>	Sono esclusi i proventi o gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi (competenze bancarie, interessi attivi, fatture da emettere e da ricevere)

### I criteri specifici da applicare per determinare la quota di competenza

Previsti specifici criteri per la determinazione della quota di competenza dei ratei e risconti in bilancio. In particolare, la ripartizione nel tempo della quota di competenza può essere il tempo "fisico" o il tempo "economico". Pertanto, nel caso in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e, dunque, l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in proporzione al tempo (criterio del tempo fisico). Così, per esempio, se al 1° dicembre si è pagato anticipatamente un canone per il trimestre dicembre-febbraio, viene iscritto un risconto attivo pari a due terzi dell'importo pagato. In questo caso, la scrittura contabile è "Risconto attivo" a "Canone". L'applicazione del criterio del tempo fisico, quindi, ricorre nei con-

tratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi: tipicamente, i canoni di locazione e i premi assicurativi. Laddove, invece, le prestazioni contrattuali rese o ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e, dunque, l'attribuzione all'esercizio della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (criterio del "tempo economico"). È il caso, per esempio, del contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell'anno (come nell'ipotesi di un'attività alberghiera stagionale) il cui canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi. In tal caso, il

calcolo dei ratei e risconti è effettuato non in proporzione al tempo ma correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall'operazione in base al principio di correlazione costi-ricavi. Diversamente, se si adottasse il criterio del tempo fisico, il costo sarebbe ripartito in relazione al solo decorrere del tempo e non si rispetterebbe il principio di correlazione. In merito a tale caso, quindi, ai fini della determinazione della quota di competenza appare più corretta l'applicazione del criterio del "tempo economico" ripartendo, così, equamente il costo tra i due periodi d'imposta.

Un ulteriore aspetto concerne la corretta indicazione delle informazioni in nota integrativa. Lo standard contabile precisa che nell'ambito della nota integrativa deve essere data evidenza delle seguenti informazioni: a) indicazione dei

criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro; b) variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; c) la composizione delle voci di stato patrimoniale. Nell'illustrare i criteri applicati nelle valutazioni, occorre fornire evidenza dell'utilizzo del metodo utilizzato per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la "motivazione" della scelta effettuata. Ove rilevante, nella nota integrativa occorre indicare la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni. Per i bilanci redatti in forma abbreviata occorre fornire solo le informazioni richieste al n. 1) dell'articolo 2427, comma 1 del codice civile.

© Riproduzione riservata